



**Direttore Scientifico: Luigi VIOLA**



Milano 11.12.2015

E' stato chiesto di porre in essere alcune precisazioni circa la procura alle liti (da inserire in sede di atto di cui alla terza prova dell'esame forense), ex art. 83 c.p.c., rispetto alla possibilità di citare il d.m. 48/2013 che ha modificato l'art. 18 del d.m. 44/2011 in tema di "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati".

Ai fini dell'esame forense 2015, la procura indicata in rivista (modello reperibile all'url <http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-modello-di-procura-aggiornato-alla-legge-sulla-degiurisdizionalizzazione-1622014/> ) è corretta e non necessita di integrazioni.

Il d.m. 48/2013, che modifica l'art. 18 del d.m. 44/2011, recita all'art. 1 comma 5 che *"La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine"*; in pratica, la legge prevede una particolare forma di rilascio della procura.

Tuttavia, la forma appena citata non riguarda l'esame di avvocato perché:

- la portata applicativa del citato art. 1 è limitata ai casi di *notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati*, come espressamente detto nella rubrica stessa dell'articolo; pertanto attiene a tutti i casi in cui gli avvocati procedono a notifica, mentre in sede di esame si tratta di redigere un atto valido, senza procedere a notifica dello stesso e tantomeno per via telematica;
- la notifica o deposito dell'atto è condotta materiale, che non riguarda la prova di esame; in sede di esame, difatti, si simula di aver redatto un atto in seguito a mandato o contestuale mandato, senza poi procedere alla notifica;
- normalmente, la parte finale della traccia della terza prova scritta reca l'inciso "rediga l'atto ritenuto più opportuno", che vuol dire costruire un atto valido a tutti gli effetti e non anche di notificarlo.

Luigi VIOLA